

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROTESTI

ARTICOLO 1

- 1.1 La Commissione Protesti (CP) è competente per comminare tutte le sanzioni disciplinari di protesta applicando il presente regolamento. **COMPETENZE**
- 1.2 I casi trattati potranno essere il protesto contro una decisione del Giudice Unico ATP oppure un caso grave trasmesso per decisione alla seconda istanza disciplinare.

ARTICOLO 2

- 2.1 Il presente regolamento si applica a tutti i membri dell'ATP e più precisamente: **CAMPO DI APPLICAZIONE**
- alle Società affiliate e ai loro membri individuali;
 - a membri tesserati Swissbasketball ma non affiliati a un club;
 - ai membri onorari;
 - ai membri benefattori.

ARTICOLO 3

- 3.1 Le sanzioni sono: **PROVVEDIMENTI**
- **l'ammonimento:** sanziona un comportamento scorretto in casi di lieve entità
 - **la sospensione:** di un tesserato, di un club o di un terreno da gioco
 - **la multa:** massimo Fr. 1'000.- (mille) per persone fisiche e Fr. 2'000.- (duemila per società od associazioni affiliate)
 - **il divieto di accedere :** a persone o club ai terreni da gioco.
- 3.2 Queste sanzioni possono essere cumulate.

ARTICOLO 4

- 4.1 Una sanzione disciplinare può essere comminata in particolare nei seguenti casi: **MOTIVI DI SANZIONE: IN GENERALE**
- per trasgressioni all'etica sportiva quali volgarità, brutalità, vie di fatto, tentativo di frode, frode sulla propria identità o su quella di altre persone, disordini prima, durante o dopo una partita;
 - istigazione, complicità nell'uso o utilizzo di prodotti a scopo di doping;
 - partecipazione, da parte di un membro sospeso, a qualsiasi attività dell'ATP;
 - trasgressione agli statuti o regolamenti dell'ATP.

ARTICOLO 5

- 5.1 Per le sanzioni si applica il tariffario allegato. **SANZIONI APPLICABILI**

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO REGOLAMENTO COMMISSIONE PROTESTI

ARTICOLO 6

- 6.1 Le decisioni della Commissione Protesti sono saranno inviate agli interessati dal segretariato ATP, con copia alle società di appartenenza. **NOTIFICA DELLA DECISIONE**
- 6.2 La decisione sarà emanata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del protesto e sarà brevemente motivata.
- 6.3 Le spese di procedura comprendono le indennità di decisione e la copertura delle spese. **SPESE DI PROCEDURA**
- 6.4 Le indennità di decisione per casi particolarmente complessi potranno arrivare al massimo a Fr. 600.00.
- 6.5 Tutte le comunicazioni per la CP devono essere indirizzate al segretariato ATP - Casella Postale 425 – 6962 Viganello.

ARTICOLO 7

- 7.1 Contro le decisioni della Commissione Protesti è data facoltà di ricorso presso la Commissione Ricorsi, entro 7 giorni (fa stato il timbro di spedizione) della notifica della decisione. **RICORSO**
La Commissione Ricorsi esamina i ricorsi dal punto di vista dell'arbitrio e della manifesta violazione di Statuti e Regolamenti in vigore.
- 7.2 Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e contenere una succinta esposizione delle motivazioni e di eventuali mezzi di prova. Deve inoltre essere versata la tassa di ricorso ammontante a Fr. 200.– e la prova documentata del pagamento di eventuali spese di procedura. **PROCEDURA DI RICORSO**
- 7.3 L'inosservanza di queste formalità comporta l'irricevibilità del ricorso. **RICEVIBILITA'**

ARTICOLO 8

- 8.1 Società sospese hanno l'obbligo di partecipare alle Assemblee Sociali ordinarie o straordinarie che si svolgono durante il periodo della loro sospensione. **CASI PARTICOLARI**

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9

- 9.1 Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni dell'omologo regolamento FSBA.

Il presente regolamento è stato ratificato dal CD dell'ATP nella sua riunione del 20.09.2004 ed annulla e sostituisce tutti quelli emanati in precedenza ed entra immediatamente in vigore.